



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 27/17/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ RADIO MONTE KRONIO
SOC. COOP. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“RMK-LCN115”) PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI
CONTENUTE NELL’ART. 37, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 177/05
COME MODIFICATO DAL D.LGS. N. 44/10 E NELL’ART. 3,
COMMI 1 E 2, DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP
E SUCCESSIVE MODIFICHE**

(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 17/2016/PROC.79/16/MRM-CRC)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 27 febbraio 2017;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” e, in particolare, l’art. 51;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 4 dicembre 2008 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome di cui alla delibera n. 444/08/CONS del 29 luglio 2008;

VISTA la delibera n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, recante “*Delega di funzioni ai Comitati per le comunicazioni*” e, in particolare, l’allegato A, recante “*Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro*”;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015 con la quale l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha conferito al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;

VISTO l’atto di contestazione - cont. n. 17/2016 del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - adottato in data 24 ottobre 2016 e notificato in pari data alla società Radio Monte Kronio Soc. coop. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “*RMK-LCN115*”);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Sicilia - cont. n. 17/2016 - previo accertamento datato 22 giugno 2016 (prot. n. 32019), è stata contestata, in data 24 ottobre

fe



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2016, e notificata in pari data alla società Radio Monte Kronio Soc. coop. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “*RMK-LCN115*”), la violazione delle disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05, come modificato dal D.lgs. n. 44/10, e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche, in quanto i giorni 14, 16 e 20 marzo 2016, il suddetto fornitore di servizi di media ha trasmesso comunicazioni commerciali audiovisive non prontamente riconoscibili come tali. In particolare, il giorno 14 marzo, durante lo spazio pubblicitario andato in onda dalle 8:39 alle 14:36 la dicitura “*pubblicità*” risulta essere assente, così come avviene anche il 20 marzo durante gli *spot* andati in onda alle ore 13:56 relativi al cinema multisala “*Badia Grande*”. Infine, la dicitura “*televendita*”, presente in modo continuativo nel corso di tutta la trasmissione del 16 marzo delle ore 13:50, è pressoché illeggibile.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha presentato in data 3 novembre 2016 scritti difensivi (prot. n. 55690), in cui, sostanzialmente eccepisce che:

“...la normativa vigente non prescrive che la scritta “pubblicità” debba comparire per tutta la durata dello spazio pubblicitario...”, che, in riferimento alla pubblicità del multisala “*Badia Grande*”, *“trattasi in realtà di comunicazioni di servizio sulle proiezioni cinematografiche nelle sale di Sciacca”*, e che, infine, *“la dicitura televendita risulta difficilmente leggibile in quanto il materiale esaminato non è di alta qualità.*

3. Valutazioni dell’Autorità

Questa Autorità, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e della visione delle registrazioni, conferma secondo quanto contestato dal Comitato regionale per comunicazioni Sicilia, che la società radio Monte Kronio Soc. coop. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “*RMK-LCN115*”), ha violato le disposizioni contenute nell’art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05 come modificato dal D.lgs. n. 44/10, e nell’art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche. Rilevano, infatti, nella fattispecie *de quo* i dati fattuali, vale a dire la circostanza che la dicitura “*televendita*”, relativa alla programmazione del 16 marzo 2016, composta da caratteri piccoli è, effettivamente, scarsamente leggibile e che la società, il giorno 20 marzo 2016, nell’informare circa la programmazione cinematografica del paese di Sciacca, pubblica, in modo inequivocabile il cinema multisala “*Badia Grande*” senza che il messaggio sia reso correttamente distinto come pubblicità.

Rileva al riguardo, il dettato dell’art.3, comma 2, della delibera n. 538/01/CSP, il quale stabilisce che la «*scritta “pubblicità” [...] deve comparire nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario [...]»*. Al contrario, durante lo spazio pubblicitario andato in onda dalle 8:39 alle 14:36 del giorno 14 marzo 2016 la dicitura “*pubblicità*” è presente solo all’inizio del messaggio pubblicitario. Viepiù, il dettato del comma 1 del sopraccitato art. 3 della delibera n. 538/01/CSP prevede che *“La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente*

6



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità o della televendita [...]”;

CONSIDERATO che l'art. 37, comma 1, del D.lgs. 31 luglio 2005, n. 177, dispone che *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l'uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici ovvero acustici o spaziali [...]*”;

CONSIDERATO che i commi 1 e 2 dell'art 3, della delibera n. 538/01/CSP recitano: *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all'inizio e alla fine della pubblicità e della televendita”* (comma 1) e ancora (comma 2) *«le emittenti televisive sono tenute ad inserire sullo schermo in modo chiaramente leggibile la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita»;*

RITENUTA la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell'art. 51, comma 2, *lett. a)*, e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la singola violazione contestata nella misura corrispondente al minimo edittale della sanzione pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00) al netto di ogni altro onere accessorio e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di entità media, in considerazione della rilevazione di non isolati episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali, comunque, da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La predetta società non ha documentato di aver eliminato ovvero attenuato le conseguenze dell'infrazione in esame.

C. Personalità dell'agente

La società, per natura e funzioni svolte, in quanto titolare di autorizzazione alla diffusione televisiva in ambito locale risulta essere supportata da strutture interne



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

In considerazione della situazione economica della società in esame che presenta condizioni economiche non positive con un bilancio 2016 in perdita (fonte: Infocamere), si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

CONSIDERATO che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle tre giornate oggetto di monitoraggio risulta diversificata, ancorché in parte costituita da repliche di diverse trasmissioni e, quindi, certamente integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale, e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni contestate con atto n. Cont.n.17/2016 proc.79/16/MRM-CRC nella misura corrispondente al minimo edittale previsto per la singola violazione più grave pari ad euro 1.033,00 (milletrentatre/00), aumentata del triplo secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni, e quindi pari ad euro 3.099.00 (tremilanovantanove/00);

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della autorità*;

ORDINA

alla società Radio Monte Kronio Soc. coop, con sede legale in Sciacca (AG), via delle dalie, n. 23 (CF: 00218360840), fornitore del menzionato servizio di media audiovisivo lineare "*RMK-LCN115*", di pagare la sanzione amministrativa di euro 3.099.00 (tremilanovantanove/00); al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 37, comma 1, del D.lgs. n. 177/05 come modificato dal D.lgs. n. 44/10, e nell'art. 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

n. 27/17/CSP”, entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 27/17/CSP*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.


Roma, 27 febbraio 2017


IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani



Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecci



Il presente atto è conforme all'originale